Se ne dia lettura.

SOLIDATI-TIBURZI, *segretario, legge*:

Art. 1.

La Cassa agricola Piombinese istituita a norma del decreto del regio Governo della Toscana del 9 marzo 1860 e della legge del 15 agosto 1867, numero 3910, è soppressa.

Art. 2.

Dal ministro di agricoltura, industria e commercio sarà nominata una Giunta che procederà alla liquidazione dei fondi della Cassa e soddisfattane qualunque passività, dividerà ogni avanzo proporzionatamente fra gli aventi diritto.

Art. 3.

Il Governo del Re per mezzo di decreto reale emanerà le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente progetto di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Maffei...

MAFFEI NICOLÒ. Sono presente.

PRESIDENTE. Ma non è presente il ministro dell'agricoltura, il quale mi pare il più interessato in questa questione.

MAFFEI NICOLÒ. Il ministro dell'agricoltura è il più interessato; ma la questione è abbastanza urgente perchè riguarda alcune dissensioni esistenti nel paese, le quali sarebbe necessario di togliere il più presto possibile.

Per conseguenza prego l'onorevole presidente di sollecitare il ministro di agricoltura e commercio, che presto possa farsi questo svolgimento.

PRESIDENTE. Se l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio interverrà alla fine della seduta gli comunicherò questo suo desiderio.

V'è un'altra proposta di legge, dell'onorevole Bonghi, della quale è stata ammessa la lettura.

Se ne dia lettura.

SOLIDATI-TIBURZI, *segretario, legge:*

Art. 1.

Il minimo degli stipendi dei maestri e delle maestre di ciascuna categoria nei comuni di 3000 abitanti o meno è fissato dalla tabella annessa alla presente legge.

Questo minimo è maggiore d'un decimo nei comuni dai 3000 ai 10,000 abitanti.

Di due decimi nei comuni da 10,000 a 20,000 abitanti.

Di tre decimi nei comuni da 20,000 a 60,000 abitanti.

Di quattro decimi nei comuni oltre 60,000 abitanti.

Art. 2.

Lo stipendio cresce d'un decimo ogni decennio.

Art. 3.

Così durante il primo biennio nel quale il maestro è nominato in via d'esperimento, come durante il sessennio posteriore e allo scadere di questo, il maestro non potrà essere licenziato dal comune, contro il suo volere, senza l'approvazione del Consiglio scolastico.

Il maestro ha diritto di presentare al Consiglio per iscritto o verbalmente le sue difese.

Art. 4.

Ciascuna scuola popolare è *ente morale.*

I lasciti che le si facessero o le fondazioni che si potessero convertire in suo beneficio vanno a diminuzione della spesa del comune.

TABELLA.

Minimo degli stipendi assegnati ai maestri elementari secondo le categorie, il grado e la classe delle scuole cui sono applicate.

Nelle categorie		Nella classe 1ª	2ª	3ª
Urbane	Superiore	1320	1104	996
	Inferiore	996	880	780
Rurali	Superiore	880	780	660
	Inferiore	720	612	552

PRESIDENTE. È presente l'onorevole Bonghi?

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. Neppure è presente il ministro dell'istruzione pubblica.

Quindi in altro giorno si stabilirà quando dovrà farsi lo svolgimento di questa proposta di legge.

Un'ultima proposta di legge ammessa alla lettura è del deputato Bizzozero.

Se ne dia lettura.

SOLIDATI-TIBURZI, *segretario, legge:*

Art. 1.

Sono ammesse alla franchigia postale:

a) Le corrispondenze delle Camere di commercio del regno colle autorità governative sì provinciali che centrali;

b) Le corrispondenze delle dette Camere coi sindaci dei rispettivi circondari quando hanno per oggetto la applicazione ed esazione della tassa camerale, e la evasione di interpellanze dirette alle Camere di commercio dalle autorità governative.

Art. 2.

Le corrispondenze di cui al precedente articolo per essere ammesse alla franchigia postale dovranno essere spedite per mezzo delle prefetture o sotto-prefetture del circondario delle rispettive Camere con lettere aperte o con pieghi sotto fascia sulla parte esterna, dei quali pieghi o lettere la prefettura o sotto-prefettura apporrà il proprio timbro d'ufficio. Le corrispondenze spedite in altro modo